

ACRONIMI

AGENAS – Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

CdR - Cabina di Regia

D.lgs.- Decreto Legislativo

DRG - Diagnosis Related Group

HTA - Health Technology Assessment

HS - Horizon Scanning

JCA – Joint Clinical Assessment

JSC – Joint Scientific Consultation

LEA - Livelli Essenziali di Assistenza

MMG - Medico di Medicina Generale

PdLS -Pediatria di Libera Scelta

PDTA - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale

PSN – Piano Sanitario Nazionale

PNE - Piano Nazionale Esiti

PNHTA-DM - Programma Nazionale HTA Dispositivi Medici

SNLG - Sistema Nazionale Linee Guida

SSN- Servizio Sanitario Nazionale

SSR- Servizio Sanitario Regionale

26A03270

DECRETO 20 maggio 2026.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili per le finalità indicate dall'articolo 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successiva modificazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34 miliardi di euro;

Visto il decreto-legge n. 75 del 2023, art. 43, comma 4-*bis*, che assegna alla Regione Lazio per il Giubileo 40 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla Regione Lazio;

Visto il decreto-legge n. 132 del 2023, art. 9, comma 1-*septies*, che assegna alla Regione Calabria 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 38,6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla Regione Calabria;

Considerato quindi che il finanziamento del suddetto programma, al netto delle riduzioni, risulta essere 33,787 miliardi di euro;

Visto l'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per l'anno 2025) che ha incrementato il finanziamento del programma di euro 126,6 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 e il



successivo comma 878 che ha disposto che la ripartizione dell'incremento di cui al comma 877 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania;

Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

Visto l'art. 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che rimette agli accordi di programma di cui al comma 1, la disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della salute, dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle modalità di erogazione dei finanziamenti statali, delle modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché degli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione del programma;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;

Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 63 del 17 marzo 2009, di modifica della delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 64 del 18 marzo 2009, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 24 luglio 2019, n. 51, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 15 del 20 gennaio 2020, che stabilisce il riparto delle risorse stanziata dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;


Visto l'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce, nei termini riportati nella prima colonna della tabella B, il riparto delle risorse stanziata dalla medesima legge per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce, nei termini riportati nella seconda colonna della tabella B il riparto delle risorse stanziata dall'art. 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 243 del 17 ottobre 2022, che stabilisce il riparto delle risorse stanziata dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004, n. 266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, n. 203/2008, n. 191/2009; la tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilità 2011); la tabella E della legge n. 183 del 2011 (stabilità 2012); la legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del 2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del 2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022); la legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023); la legge n. 213 del 2023 (bilancio 2024); la legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025); la legge n. 199 dl 2025 (bilancio 2026);

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in



attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/16.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2018;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale si è proceduto alla prima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266 del 2005;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 170 del 24 luglio 2007, con il quale si è proceduto alla seconda ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 259 del 7 novembre 2007, con il quale si è proceduto alla terza ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 176 del 29 luglio 2008, con il quale si

è proceduto alla quarta ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 264 del 12 novembre 2009, con il quale si è proceduto alla quinta ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 226 del 27 settembre 2010, con il quale si è proceduto alla sesta ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 290 del 14 dicembre 2011, con il quale si è proceduto alla settima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 30 del 5 febbraio 2019, con il quale si è proceduto all'ottava ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 274 del 17 novembre 2021, con il quale si è proceduto alla nona ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 220 del 20 settembre 2022, con il quale si è proceduto alla decima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 290 del 13 dicembre 2023, con il quale si è proceduto alla undicesima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 164 del 15 luglio 2024, con il quale si è proceduto alla dodicesima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



Considerato che l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che «gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi trenta mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.»;

Considerato, altresì che il successivo comma 311 dell'art. 1 della succitata legge n. 266 del 2005 prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310, 311 e 312 della medesima legge;

Vista la nota prot. n. 504453 del 30 dicembre 2024 (acquisita al prot. DGPROGS n. 27476/2024) con la quale la Regione Abruzzo chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente all'intervento n. 5 denominato «Ristrutturazione e acquisto arredi ed attrezzature RSA di Ortona e DSB di Guardiagrele - ASL 202 di Chieti» (codice NSIS 130.130102.U.100), per un importo a carico dello Stato pari a euro 450.526,30, ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto il 15 maggio 2008, rimodulato, ai sensi della legge n. 77/2009, con delibera del commissario *ad acta* n. 48 del 9 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2022, con il quale si è proceduto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4-*quinqies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come inserito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, ad assegnare alla Regione Campania dei termini aggiuntivi per provvedere alla richiesta di ammissione al finanziamento di n. 56 interventi inseriti nell'accordo di programma integrativo sottoscritto il 23 agosto 2019, tra i quali sono ricompresi i seguenti interventi:

scheda n. 2 della ASL Napoli 1 Centro - «Realizzazione del nuovo ospedale della zona occidentale di Napoli» (codice NSIS 150.150106.U.197) per un importo a carico dello Stato pari a euro 70.300.000,00,

scheda n. 51 dell'Azienda policlinico universitaria di Caserta - «Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Acquisto delle apparecchiature per la co-

stituzione del parco tecnologico del nuovo Policlinico di Caserta» (codice NSIS 150.150908.I.065) per un importo a carico dello Stato pari a euro 23.750.000,00;

Vista la nota prot. n. 48206 del 30 gennaio 2025 (acquisita al prot. DGPROGS n. 2108/2025) con la quale la Regione Campania chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 e ss. della legge n. 266 del 2005, relativamente all'intervento denominato «Scheda n. 2 - Realizzazione del nuovo Ospedale della zona occidentale di Napoli - ASL Napoli 1 Centro» (codice NSIS 150.150106.U.197), ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto in data 23 agosto 2019, per un importo a carico dello Stato pari a euro 70.300.000,00;

Vista la nota prot. n. 521499 del 5 novembre 2024 (acquisita al prot. DGPROGS n. 23443/2024) con la quale la Regione Campania chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, relativamente all'intervento denominato «Scheda n. 51 - Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Acquisto delle apparecchiature per la costituzione del parco tecnologico del nuovo Policlinico di Caserta - Azienda policlinico universitaria di Caserta» (codice NSIS 150.150908.I.065), ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto in data 23 agosto 2019, per un importo a carico dello Stato pari a euro 23.750.000,00;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266 del 2005 come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge n. 266 del 2005, si è proceduto ad una verifica congiunta con le regioni interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di finanziamento non sono state presentate al Ministero della salute, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

Regione Abruzzo - Accordo di programma sottoscritto il 15 maggio 2008, rimodulato, ai sensi della legge n. 77/2009, con delibera del commissario *ad acta* n. 48 del 9 agosto 2010, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 450.526,30;

Regione Campania - Accordo di programma sottoscritto in data 23 agosto 2019, che con decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2022 ha beneficiato del prolungamento dei termini per l'ammissione a finanziamento, di cui risultano non richiesti due interventi, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 94.050.000,00;

Vista la nota prot. n. 6990 del 14 febbraio 2025 (acquisita al prot. DGPROGS n. 3331/2025) con la quale la Regione Lombardia chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente all'intervento dell'ASST di Cremona denominato «Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (*cancer center*) - P.O. di Cremona» (codice NSIS 030.030724.H.002) inserito nel VII atto integrativo dell'accordo di programma quadro sottoscritto in data 7 dicembre 2016, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 27 giugno 2018, per un importo a carico dello Stato di euro 7.030.000,00;



Vista la nota prot. n. 955152 del 9 dicembre 2025 (acquisita al prot. DGPROGS n. 21441/2025) con la quale la Regione Toscana chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005 relativamente all'intervento dell'A.O.U. Senese denominato «P.O. Le Scotte di Siena - Realizzazione nuovo edificio magazzino» (codice NSIS 090.090902.H.126) inserito nell'accordo di programma sottoscritto in data 13 giugno 2022, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 13 gennaio 2025, per un importo a carico dello Stato di euro 12.648.988,75;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266/2005 come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge n. 266/2005, si è proceduto ad una verifica congiunta con le regioni e le province autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento e non aggiudicati, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, come di seguito riportato:

Regione Lombardia, VII atto integrativo dell'accordo di programma quadro sottoscritto in data 7 dicembre 2016, di cui risulta non aggiudicato un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a euro 7.030.000,00;

Regione Toscana, accordo di programma sottoscritto in data 13 giugno 2022, di cui risulta non aggiudicato un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a euro 12.648.988,75;

Considerato che con la citata nota prot. n. 6990 del 14 febbraio 2025 (acquisita al prot. DGPROGS n. 3331/2025) la Regione Lombardia comunica la rinuncia all'intervento, ancorché aggiudicato, denominato «Adeguamento strutturale e impiantistico anatomia patologica, P.O. San Carlo Borromeo - ASST Santi Paolo e Carlo» (codice NSIS 030.030972.H.054), ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto in data 5 luglio 2004, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 23 dicembre 2004, per un importo a carico dello stato di euro 983.810,00 e chiede di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 310-311 e 312 della legge n. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalle norme succitate, dalla verifica congiunta con la Regione Lombardia sull'attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 5 luglio 2004 per l'intervento denominato «Adeguamento strutturale e impiantistico anatomia patologica, P.O. San Carlo Borromeo - ASST Santi Paolo e Carlo» (codice NSIS 030.030972.H.054), ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 23 dicembre 2004, si procederà alla revoca del corrispondente impegno di spesa, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello stato di euro 983.810,00;

Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad

un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 115.163.325,05, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, a seguito della risoluzione degli accordi di programma individuati in premessa, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono revocati gli impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a euro 115.163.325,05, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, ed in particolare:

euro 450.526,30, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Abruzzo in data 15 maggio 2008, rimodulato, ai sensi della legge n. 77/2009, con delibera del commissario ad acta n. 48 del 9 agosto 2010;

euro 94.050.000,00, a seguito della revoca di due interventi di cui all'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Campania in data 23 agosto 2019;

euro 7.030.000,00, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Lombardia in data 7 dicembre 2016;

euro 12.648.988,75 a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Toscana in data 13 giugno 2022;

euro 983.810,00, a seguito della revoca di un intervento di cui all'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Lombardia in data 5 luglio 2004;

Art. 2.

1. Gli interventi relativi agli impegni di spesa revocati sono riportati per ogni singola regione nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2026

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 622



ALLEGATO A


REGIONI	<i>Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1 comma 310 Legge 266/2005, come modificato dall'art. 1, comma 436 Legge n. 205/2017</i>
ABRUZZO	450.526,30 €
CAMPANIA	94.050.000,00 €
LOMBARDIA	8.013.810,00 €
TOSCANA	12.648.988,75 €
TOTALE	115.163.325,05 €

ALLEGATO B

REGIONE ABRUZZO					
Accordo di Programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Codice intervento	Titolo intervento	Decreto di ammissione a finanziamento	Importo a carico dello Stato
15/05/2008 Rimodulato il 09/08/2010	ASL 202 di Chieti	130.130102.U.100	Ristrutturazione e acquisto arredi ed attrezzature RSA di Ortona e DSB di Guardiagrele	-	450.526,30 €
TOTALE					450.526,30 €

REGIONE CAMPANIA					
Accordo di Programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Codice intervento	Titolo intervento	Decreto di ammissione a finanziamento	Importo a carico dello Stato
23/08/2019	ASL Napoli 1 Centro	150.150106.U.197	scheda n. 2 - Realizzazione del Nuovo Ospedale della zona occidentale di Napoli	-	70.300.000,00 €
23/08/2019	Azienda Policlinico Universitaria di Caserta	150.150908.I.065	scheda n. 51 - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Acquisto delle apparecchiature per la costituzione del parco tecnologico del Nuovo Policlinico di Caserta	-	23.750.000,00 €
TOTALE					94.050.000,00 €

REGIONE LOMBARDIA					
Accordo di Programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Codice intervento	Titolo intervento	Decreto di ammissione a finanziamento	Importo a carico dello Stato
05/07/2004	ASST Santi Paolo e Carlo	030.030972.H.054	Adeguamento strutturale e impiantistico anatomia patologica, P.O. San Carlo Borromeo	23/12/2004	983.810,00 €
07/12/2016	ASST di Cremona	030.030724.H.002	Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (cancer center) - P.O. di Cremona	27/06/2018	7.030.000,00 €
TOTALE					8.013.810,00 €



REGIONE TOSCANA					
Accordo di Programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Codice intervento	Titolo intervento	Decreto di ammissione a finanziamento	Importo a carico dello Stato
13/06/2022	A.O.U. SENESE	090.090902.H.126	P.O. Le Scotte di Siena - Realizzazione Nuovo edificio Magazzino	13/01/2025	12.648.988,75 €
TOTALE					12.648.988,75 €

26A03402

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 giugno 2026.

Scioglimento della «D.S. Costruzioni - Società cooperativa», in Stimigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale

di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli esiti dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato da questa Direzione generale, riferiti nel verbale di revisione sottoscritto in data 25 ottobre 2025, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

